

## LO STATO ATTUALE DELLA QUESTIONE DEI LUOGHI SANTI

La cessazione del mandato britannico sulla Palestina fece sorgere, tra le numerose questioni, anche quella di una adeguata protezione dei Luoghi Santi, protezione non certo soddisfacente anche durante il precedente mandato, e che ora si voleva ampliare e intensificare.

Gli organi delle Nazioni Unite si posero assai per tempo al lavoro, e già sin dal 1947 l'Assemblea generale approvava un piano per la Palestina (29 novembre) il quale comprendeva tra l'altro il progetto di un regime internazionale speciale per Gerusalemme come *corpus separatum* dalla circostante sovranità territoriale e direttamente sottoposto alla amministrazione delle Nazioni Unite per mezzo del Consiglio di amministrazione fiduciaria e di un Governatore.

Il progetto, osteggiato sia dagli arabi sia dagli ebrei, non ebbe alcuna possibilità di attuazione negli anni successivi causa la guerra che infierì in Palestina. Tuttavia, senza perdersi d'animo, l'Assemblea generale delle N. U. incaricò, con la risoluzione dell'11 dicembre 1948 la Commissione tripartita di conciliazione per la Palestina, da essa istituita, di riaffrontare anche il problema di Gerusalemme e dei Luoghi Santi (incluso Nazareth), di assicurare al più presto la smilitarizzazione della città e di presentare alla sessione successiva delle proposte dettagliate per un regime internazionale permanente.

Il progetto della Commissione di conciliazione, presentato alla Assemblea generale nel 1949 incontrava la decisa opposizione degli arabi e degli ebrei: entrambi si dicevano pronti a consentire garanzie per la protezione dei Luoghi Santi e a consentire anche un alto controllo internazionale delle Nazioni Unite, ma si opponevano fermissimamente ad ogni soluzione che costituisse Gerusalemme in un territorio autonomo sottratto alla loro sovranità. L'Assemblea delle Nazioni Unite riconfermava tuttavia il suo precedente punto di vista e incaricava (9 dicembre 1949) il Consiglio di amministrazione fiduciaria di redigere, sempre nella vecchia linea, un nuovo statuto per Gerusalemme.

Il 4 aprile 1950 il Consiglio di amministrazione fiduciaria approvava lo « Statuto per la Città di Gerusalemme », composto di un preambolo e di 43 articoli. Secondo tale statuto la città di Gerusalemme doveva essere sottoposta alla sovranità delle Nazioni Unite. L'autorità massima della Città doveva essere costituita dal Governatore il quale avrebbe rappresentato le Nazioni Unite. La funzione legislativa sarebbe stata esercitata da un Consiglio legislativo rappresentativo, composto per la maggior parte da membri eletti a suffragio universale e segreto. Di fronte alla opposizione degli Stati d'Israele e di Giordania, l'Assemblea generale desisteva tuttavia da ogni azione ulteriore e rinviava la questione alla successiva sessione.

Nuove discussioni seguivano nella quinta sessione dell'Assemblea generale. La Commissione politica aveva adottato una risoluzione con la quale riconosceva il bisogno di riesaminare la questione e designava quattro persone incaricate di addivenire a consultazioni presso i Governi d'Israele e della Giordania per definire « le condizioni di un regolamento suscettivo di assicurare effettivamente, sotto l'egida delle Nazioni Unite, la protezione dei Luoghi Santi e degli interessi spirituali e religiosi in Terra Santa ». Ma la risoluzione non raccolse nell'Assemblea generale la maggioranza dei due terzi (15 dicembre 1950) ed anche questo progetto dovette essere abbandonato. Nemmeno nell'ultima Assemblea generale delle N. U. (novembre 1951) poté essere realizzato alcun progresso al riguardo.

E' evidente che in tali condizioni il progetto di statuto redatto dalla Commissione per l'amministrazione fiduciaria, sebbene sia l'ultimo atto finora emanato dalle Nazioni Unite per la controversa questione, ha scarso interesse, essendone ormai certa la inapplicabilità. Ma ciò è a dire soprattutto delle sue disposizioni, che sono la enorme maggio-

ranza, riguardanti lo statuto della Città di Gerusalemme come corpo separato. Ve ne sono invece altre poche, quelle riferentisi direttamente ai Luoghi Santi che, con tutta probabilità, serviranno di base per quelle da inserirsi nell'atto futuro, qualunque sia, a cui toccherà la fortuna di riuscire a risolvere la questione. Diamo pertanto qui sotto il testo dell'articolo di maggiore importanza in proposito, l'art. 38:

« 1) Il Governatore si preoccuperà in modo particolarissimo della protezione dei Luoghi Santi e degli edifici e località religiose;

2) Il Governatore è incaricato di risolvere tutte le questioni che potrebbero insorgere per decidere se un luogo, un edificio o una località che, fino allora, non erano considerati tali, debba essere considerato come un Luogo Santo, un edificio o una località religiosa ai fine del presente statuto. Il Governatore potrà istituire una commissione di inchiesta per esserne aiutato a risolvere le questioni di tal genere;

3) Qualsiasi questione che insorgesse tra le diverse comunità religiose o fra le diverse confessioni e religioni riguardo ad un Luogo Santo, un edificio o una località religiosa, sarà giudicata dal Governatore sulla base dei diritti esistenti. Il Governatore potrà istituire una commissione di inchiesta per esserne aiutato a risolvere una questione di tale genere. Potrà egualmente, se lo ritiene opportuno, ricorrere all'assistenza di un consiglio consultivo composto dei rappresentanti delle diverse confessioni e incaricato di rendere dei pareri;

4) In tutte le questioni concernenti i paragrafi 2 e 3, il Governatore potrà essere obbligato a richiedere il parere consultivo della Corte suprema su tutte le questioni giuridiche, prima di prendere le sue decisioni in conformità al paragrafo 8;

5) Se, in un momento qualsiasi, il Governatore ritiene urgente riparare un Luogo Santo un edificio o una località religiosa, potrà invitare la comunità, confessione o frazione della comunità interessata a procedere alle riparazioni. Se tali riparazioni non sono effettuate o terminate entro un termine ragionevole, il Governatore potrà farle effettuare o terminare e le spese relative saranno addebitate al bilancio della Città, ma la comunità, confessione o frazione delle confessioni interessate potranno, sotto riserva dei diritti esistenti, essere obbligate a rimborsare le spese;

6) I Luoghi Santi, gli edifici e le altre località religiose non saranno soggetti ad alcuna tassa da cui fossero esenti alla data del 29 novembre 1947. Nelle disposizioni fiscali non verrà introdotta alcuna modificazione che abbia per effetto sia di creare una discriminazione fra i proprietari o gli occupanti dei Luoghi Santi e degli edifici e località religiose, sia di porre detti proprietari o occupanti, nei confronti di tali disposizioni fiscali, in una situazione meno favorevole di quella esistente alla data del 29 novembre 1947;

7) Il Governatore curerà che i diritti di proprietà delle Chiese, Missioni ed altri istituti religiosi o di carità siano confermati e rispettati. Dovrà inoltre curare che tutte quelle delle anzidette proprietà le quali, dopo l'inizio della seconda guerra mondiale, siano state confiscate senza equo compenso e non siano state restituite, e che, per una od altra ragione, non possano essere rese al loro proprietario, siano restituite o trasferite ad altra Chiesa, Missione o istituto religioso o di carità della medesima confessione.

8) Il Governatore assicurerà, per mezzo di decreti:

a) l'applicazione delle decisioni prese in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'effettivo recupero delle somme rimborsabili conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo;

b) il riconoscimento e il rispetto dei diritti esistenti circa i Luoghi Santi e gli edifici e località religiose;

c) il mantenimento del libero accesso ai Luoghi Santi, edifici e località religiose, e il libero esercizio del culto in detti Luoghi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e sotto riserva delle esigenze dell'ordine pubblico, della moralità e della sanità pubblica;

d) la protezione dei Luoghi Santi e degli edifici e località religiose;

e) l'interdizione di ogni atto che possa in un qualunque modo recare offesa al carattere sacro dei Luoghi Santi o degli edifici o località religiose;

f) l'applicazione generale delle disposizioni del presente articolo e la realizzazione dei fini particolari enunciati nel preambolo del presente statuto, in quanto si riferiscano ai Luoghi Santi e agli edifici e località religiose.

g) I decreti emanati in conformità alle disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo potranno contenere disposizioni penali e avranno effetto nonostante qualunque disposizione contraria della legislazione;

10) Il Governatore trasmetterà appena possibile al Consiglio di tutela copia di ogni decreto emanato in conformità alle disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo e il Consiglio di tutela potrà dare a questo proposito al Governatore le istruzioni che riterrà opportune ».

G. B. P.